

Livorno (57126) Via G.Marradi, 14 - tel 0586.810813 fax 030 9925167
Quinzano d'Oglio BS (25027) P.zza Garibaldi 4 - tel 030.9336136 fax 030 9925167
Milano (20122) Via Visconti di Modrone, 28 - tel 347 9303670 fax 030 9925167
e.mail: info@studiolegaleminervini.it

TRIBUNALE DI LIVORNO

SEZIONE FALLIMENTARE

PROCEDURA DI COMPOSIZIONE DELLA CRISI DA SOVRAINDEBITAMENTO N. 69/2021

Proposta di accordo di composizione della crisi ex artt. 7 e ss. L. 3/2012 con istanza subordinata di ammissione alla procedura di liquidazione del patrimonio ex art. 14 ter L. 3/2012

Ricorrente:	Vittorio Emiliano Zucchelli
Advisor legale	Avv. Nicola Minervini
OCC:	Camera di Commercio della Maremma e del Tirreno
Gestore:	Avv. Tommaso Corucci
Passivo:	€ 734.356,30 ¹ oltre spese di procedura
Attivo realizzabile	€ 38.839,00
Alternativa liquidatoria	€ 34.889,00

VITTORIO EMILIANO ZUCHELLI (ZCCVTR82D28E625J) nato a _____ e residente in _____, rappresentato e difeso dall'Avv. *Nicola Minervini* del foro di Livorno (c.f.: MNRNCL65H23E625S) che chiede di ricevere le comunicazioni di cancelleria alla pec: nicolaminervini@pec.ordineavvocatilivorno.it ed elettivamente domiciliato presso il suo studio in Livorno, Via G. Marradi n. 14 in forza di procura allegata al presente atto (**procura alle liti**),

PREMESSO

- che a fronte della situazione di sovraindebitamento in cui si è venuto a trovare ha chiesto all'Organismo di Composizione della Crisi da sovraindebitamento della Camera di Commercio della Maremma e del Tirreno (di seguito solo OCC) la nomina di un Gestore della crisi al fine di poter accedere ai benefici previsti dalla Legge n. 3/2012;
- che il Referente dell'OCC, Dott. Michele Lombardi, ha nominato Gestore della Crisi l'Avv. Tommaso Corucci con studio in Livorno il quale ha redatto la relazione particolareggiata ex artt. 10 e ss. Legge 3/2012 (**all. a relazione particolareggiata**);
- che il sottoscritto difensore ha attivamente collaborato con il Gestore al fine di individuare la migliore soluzione a disposizione del ricorrente, per valorizzare al massimo il patrimonio disponibile e così risolvere la crisi economica e finanziaria con il minore sacrificio dei creditori

tutto ciò premesso,

¹ di cui € 499.730,00 per fidejussione

premessa metodologica	2
1. I presupposti per l'assoggettamento alla disciplina di cui alla Legge n. 3/2012	2
1.1 i requisiti soggettivi: lo stato di soggetto non fallibile.....	2
1.2 i requisiti oggettivi: lo stato di sovraindebitamento e l'assenza di altre cause ostative.....	3
2. Le cause dell'indebitamento e la diligenza impiegata dal debitore nell'assumere le obbligazioni. Valutazioni in ordine al merito creditizio ex Art. 9 c.3 bis a).....	3
3. Le ragioni della sopravvenuta incapacità del debitore di adempiere alle obbligazioni assunte. Eventuale presenza di atti del debitore impugnati dai creditori.	5
4. Il nucleo familiare del ricorrente e le spese necessarie al suo sostentamento.....	6
5. Il patrimonio del Ricorrente e gli atti di disposizione avvenuti negli ultimi cinque anni.	7
6. Il passivo del ricorrente e i costi della procedura.	8
7. La proposta di distribuzione del patrimonio disponibile.....	9
8. Convenienza rispetto all'alternativa liquidatoria.	11
9. Crediti ammessi al voto e maggioranze necessarie per il raggiungimento dell'accordo	13
10. Il giudizio sulla completezza e attendibilità della documentazione depositata a corredo della domanda e attestazione ai sensi dell'art. 9 c.2 e art.15 c.6 L.3/2012.....	13
11. Conclusioni. Proposta e istanza di omologazione del piano. Istanza di inibizione delle procedure esecutive e dei procedimenti cautelari.....	13
12. Fascicolo dei documenti allegati.....	14

Nel presente ricorso i documenti prodotti dal ricorrente verranno indicati come allegati (All.) e diversificati con lettere dell'alfabeto mentre i documenti prodotti con la relazione saranno indicati con il numero già assegnato dal gestore.

Dall'analisi della situazione del ricorrente emerge la sussistenza di tutti i presupposti soggettivi e oggettivi per l'ammissione alla procedura.

1.1 i requisiti soggettivi: lo stato di soggetto non fallibile

I debiti del Sig. Zucchelli trovano la loro origine in parte nell'attività imprenditoriale precedentemente svolta ed in parte in fidejussioni rilasciate a garanzia delle obbligazioni assunte dalla sua impresa.

Oggi il sig. Zucchelli lavora come dipendente per una società che produce e commercializza e non è più fallibile in quanto la sua ditta individuale risulta cessata e cancellata il 03/02/2020 (**doc. 01 scheda persona completa**);

1.2 i requisiti oggettivi: lo stato di sovraindebitamento e l'assenza di altre cause ostative

il sig. Vittorio Emiliano Zucchelli si trova in una situazione di perdurante squilibrio tra le obbligazioni assunte ed il patrimonio prontamente liquidabile in quanto produce un reddito da lavoro dipendente che però non è sufficiente per fare fronte ai numerosi debiti accumulati negli anni precedenti e gli unici beni mobili di sua proprietà sono un rimorchio () del 1995 ed un motociclo () del 2011, entrambi di modesto valore. Il ricorrente non possiede altri beni né immobili né mobili (salvo gli effetti personali di modesto valore).

Non ricorre alcuna delle cause di inammissibilità di cui all'art. 7 c. 2 L. 3/2012 in quanto il ricorrente:

- a) non è soggetto a procedure concorsuali diverse da quelle regolate dal capo II della L. 3/2012;
- b) non ha fatto ricorso, nei precedenti cinque anni, ai procedimenti di cui al capo II della L. 3/2012: in proposito si rappresenta che il ricorrente, nel marzo 2022 ha presentato un analogo ricorso (che ha originato la procedura n. C.P. 6/2022 Tribunale di Livorno) che tuttavia è stato dichiarato inammissibile. Sul punto la giurisprudenza ha ritenuto che la limitazione di cui all'art. 7 c. 2 b) L. 3/2012 operi solo nel caso in cui il debitore, nei cinque anni precedenti la domanda, abbia effettivamente beneficiato degli effetti riconducibili a una procedura della medesima natura e non anche ove il Giudice abbia dichiarato inammissibile la domanda per carenza dei necessari presupposti, con la conseguenza che in tal caso il debitore può presentare una nuova domanda senza dover attendere il decorso dei cinque anni previsti dalla norma richiamata (Cass., sez. I, 26/11/2018, n. 30534 e Cass., sez. VI, 1/08/2017, n. 19117);
- c) non ha subito, per cause a lui imputabili, uno dei provvedimenti di cui agli articoli 14 e 14-bis della L. 3/2012;
- d) ha fornito tutta la documentazione utile a ricostruire compiutamente la sua situazione economica e patrimoniale;
- e) non ha mai beneficiato prima dell'esdebitazione 2012;
- f) non ha commesso atti diretti a frodare le ragioni dei creditori.

(doc. 04 pec cancelleria fallimentare);

Alla data del deposito del presente ricorso non esistono atti del debitore soggetti ad impugnazione dei creditori, pendenti avanti al Tribunale di Livorno. È invece pendente una azione esecutiva presso terzi iscritta al RGE n. 1020/2021 del Tribunale di Livorno con udienza di assegnazione fissata per il 13 luglio 2022.

2. Le cause dell'indebitamento e la diligenza impiegata dal debitore nell'assumere le obbligazioni. Valutazioni in ordine al merito creditizio ex Art. 9 c.3 bis a).

Subito dopo avere conseguito il diploma di , nel , il ricorrente iniziava il tirocinio presso un e contemporaneamente apriva una ditta individuale **(doc. 02 visura storica ditta individuale** on la quale eseguiva piccole opere edilizie che gli venivano commissionate tramite l'agenzia immobiliare del Spinto dal buon momento per l'edilizia e dall'entusiasmo giovanile, insieme al fratello il : costituiva la l con lo scopo di realizzare un

mercato (doc. 10 redditi Zucchelli anno imposta 2003; doc. 11 redditi Zucchelli anno imposta 2004; doc. 12 redditi Zucchelli anno imposta 2005)

D'altra parte, i soggetti finanziatori furono molto solerti nel concedere il credito, assecondando così la convinzione del ricorrente, da prima di poter conseguire un successo imprenditoriale e poi, dopo gli eventi infausti, comunque di "potercela fare".

In proposito non è dato sapere se e su quali basi i soggetti finanziatori effettuarono la prevista valutazione del merito creditizio dato che nessuno dei soggetti interrogati ha risposto adeguatamente alla richiesta di evidenziare le attività svolte in relazione all'obbligo di "adeguata verifica" della situazione del soggetto finanziato.

3. Le ragioni della sopravvenuta incapacità del debitore di adempiere alle obbligazioni assunte. Eventuale presenza di atti del debitore impugnati dai creditori.

Come esposto al paragrafo precedente, la sopravvenuta incapacità del debitore di adempiere alle proprie obbligazioni deriva dall'aver assunto obbligazioni che, pur essendo teoricamente sostenibili, non poterono essere adempiute a causa di eventi imprevisi e, almeno in parte, imprevedibili.

All'epoca dei fatti il ricorrente era molto giovane e inesperto per cui non fu in grado di rendersi conto dei rischi a cui si esponeva nell'attività imprenditoriale. Ciò è dimostrato sia dalla determinazione con la quale non esitò a prestare le proprie garanzie personali, sia con la assunzione di ulteriori debiti personali finalizzati ad acquisire la provvista necessaria per pagare i lavoratori.

Ovviamente alla base di tali scelte vi era la convinzione che tutto si sarebbe sistemato, magari con un utile ridotto al minimo o inesistente, ma certamente senza prevedere l'esito infausto che invece si è verificato.

Infatti, in realtà la situazione economica divenne improvvisamente difficile a causa di un evento atmosferico imprevisto (forti piogge improvvise) che, essendosi verificato proprio nel momento in cui l'impresa doveva completare il muro di contenimento del terrapieno, impedì l'ultimazione dell'opera e causò una frana devastante.

A seguito di tale evento si crearono una serie di situazioni negative concatenate tra loro quali la causa intentata dal vicino, la spesa "imposta" quale prezzo della transazione, i ritardi dovuti alla mancanza di liquidità, la risoluzione del contratto preliminare e la causa conseguente e così fino all'esecuzione immobiliare ed al fallimento.

Si deve tenere altresì presente che l'attività imprenditoriale del ricorrente fu avviata nei primi anni 2000 e quindi in un momento nel quale la c.d. *bolla edilizia* conferiva una grande euforia al mercato immobiliare e che di lì a poco si verificò, invece, il crollo del mercato innestato dai noti fatti del 2008 a cui conseguì un drastico mutamento di atteggiamento anche degli istituti bancari.

Dunque, le ragioni della sopravvenuta incapacità del debitore di adempiere alle proprie obbligazioni si possono certamente individuare nella crisi della sua impresa, dovuta al verificarsi di un evento atmosferico imprevisto che causò un grave danno e dette origine ad una serie problemi imprenditoriali che portarono al fallimento dell'impresa. Certamente non si può celare la responsabilità dell'imprenditore che però fu altrettanto certamente dovuta

Le obbligazioni con le finanziarie e le banche delle quali oggi il ricorrente deve rispondere, furono assunte in questo quadro economico e i ricavi di tali finanziamenti furono utilizzati tutti per fare fronte agli impegni economici più impellenti, nella speranza di poter risanare la situazione.

Il ricorrente è _____ e vive da solo in un appartamento in affitto in _____

Le spese necessarie per il suo sostentamento sono elencate nella tabella che segue:

SPESE MENSILI				
Locazione Casa			€.	600,00
Luce			€.	90,00
Acqua			€.	35,00
telefono / internet			€.	110,00
spesa alimentare			€.	300,00
spesa igiene casa			€.	30,00
carburante e manutenzione veicoli			€.	120,00
spese mediche			€.	40,00
lenti a contatto			€.	40,00
bollo moto			€.	5,00
assicurazione moto			€.	20,00
tari			€.	27,00
abbigliamento per lavoro			€.	90,00
totale spese mensili			€.	1507,00

la soglia assoluta di povertà calcolata in base ai parametri ISTAT 2020 (ultimo dato disponibile) per la tipologia di famiglia del ricorrente è di €. 713,69²;

la somma occorrente al mantenimento del debitore e della sua famiglia calcolata in base al disposto dell'art. 14 quaterdecies c. 2, L. 3/2012 *(in misura pari all'ammontare dell'assegno sociale aumentato della metà, moltiplicato per un parametro corrispondente al numero dei componenti del nucleo familiare della scala di equivalenza dell'ISEE prevista dal regolamento di cui al DPCM 5 dicembre 2013, n. 159³)* è pari ad €. 747,96/mese⁴

Come evidenziato nella tabella 1, il ricorrente sostiene una spesa mensile di €. 1.507,00 che risulta superiore alle somme indicate, in ragione del canone di locazione (€. 600,00) e delle

² Il calcolatore utilizzato è reperibile all'indirizzo: <https://www.istat.it/it/dati-analisi-e-prodotti/contenuti-interattivi/soglia-di-poverta>

³ <https://www.normattiva.it/uri-res/N2Ls?urn:nir:presidente.consiglio.ministri:decreto:2013;159>

⁴ Pensione sociale annua aumentata del 50% e moltiplicata per il parametro ISEE: € 5.983,64 + (5.983,64*50%) = 8.975,46/12 = € 747,96

spese per l'acquisto delle [...] (€ 40,00). Inoltre, il lavoro che svolge, gli impone delle spese di rappresentanza quali l'abbigliamento per il quale spende circa € 100/mese. Le circostanze sopra esposte sono state verificate ed attestate dal Gestore (cfr relazione particolareggiata par. 5).

5. Il patrimonio del Ricorrente e gli atti di disposizione avvenuti negli ultimi cinque anni. Le risorse patrimoniali del debitore sono costituite dal suo stipendio e da una moto marca [...] targata [...] immatricolata il [...] ed acquistata in data [...] per la somma di € 4.850,00 (doc. 18 bis libretto di circolazione moto), oltre che da un carrello stradale di nessun valore (doc. 17 visura PRA; doc. 18 visura PRA storica); Quanto allo stipendio, il ricorrente è impiegato con la qualifica di "brand ambassador" presso la società [...] e percepisce una retribuzione fissa annua lorda di € 40.000 distribuita in tredici mensilità, per cui ha una disponibilità netta fissa di circa € 1.900/mese. Tale cifra comprende lo straordinario forfettario e le indennità di trasferta. In aggiunta alla retribuzione fissa il ricorrente percepisce una retribuzione variabile al raggiungimento di obiettivi individuali e aziendali stabiliti dal datore di lavoro (doc. 05 contratto di lavoro). Dall'analisi dei modelli CU degli anni 2019 – 2020 e dalle buste paga del 2021 risulta che negli ultimi tre anni il ricorrente ha percepito mediamente la somma netta mensile di € 2.874,67, come da tabella che segue:

reddito 2018	€.	8.029,25	doc. 19_CU 2019
reddito 2019	€.	32.583,39	doc. 19_CU 2020
reddito 2020	€.	32.776,37	doc. 19_CU 2021
reddito 2021	€.	38.128,60	doc. 20_cedolini 2021
media annuale ultimi 3 anni	€.	34.496,12	
media mensile ultimi 3 anni	€.	2.874,68	

Si ribadisce tuttavia che di tale somma, lo stipendio netto mensile su cui il ricorrente può fare affidamento con certezza è limitato a circa € 1.900 (per 13 mesi) in quanto il resto è costituito dalla componente variabile che, come tale, non è certa.

Tutti gli importi erogati dal datore di lavoro vengono accreditati sul c/c n. [...] aperto nel dicembre [...] presso [...] (doc. 21 estratto conto corrente Zucchelli) sul quale fino a poco tempo veniva addebitato anche il conto della carta di credito. Tale carta è stata però revocata non appena la banca ha avuto notizia della situazione di sovraindebitamento il che costituisce un problema in quanto il ricorrente lavora costantemente in trasferta, spesso anche all'estero, per cui utilizza la carta di credito principalmente per il suo lavoro in quanto gli è necessaria per prenotare e pagare alberghi e auto a noleggio, ristoranti ove spesso si reca con i clienti e quant'altro gli serve, salvo poi ricevere il rimborso dal datore di lavoro nella busta del mese successivo alla spesa. Quanto sopra si evince chiaramente dall'esame dell'estratto conto della carta di credito ove le movimentazioni relative alle spese di lavoro sono evidenziate in giallo (doc. 22 estratto conto carta di credito).

Per tale motivo si chiede fin d'ora che il Giudice voglia autorizzare il ricorrente ad avere una carta di credito intestata a sé.

Il ricorrente è altresì titolare delle carte n. [...] formalmente intestata a sè e n.

La [...] uso alla madre seppur attivata di recente dopo che Chianti

Come accennato il ricorrente risulta ancora intestatario di un rimorchio leggero marca targato , immatricolato il che acquistò il per la somma di € 1.807,59, il cui valore di mercato attuale non è superiore ad €. 500,00 (**doc. 18 quater_ quotazione carrello on line**) per cui in base alle indicazioni delle linee guida del Tribunale di Livorno dovrebbe essere valorizzato in misura pari al 50% di tale valore. Tuttavia, il ricorrente ne ha perso le tracce a seguito della chiusura del deposito ove lo aveva ricoverato, ormai molti anni orsono per cui, non avendo alcun documento inerente tale bene, d'accordo con il gestore (sebbene su presupposti differenti), è stato valorizzato prudenzialmente nella somma di €. 500,00.

27/05/2008 e data in permuta parziale per l'acquisto della moto in data 1
Il Gestore inoltre ha verificato che il debitore non possiede altri beni né utilità, mediante accertamento presso le banche dati indicate nelle linee guida del Tribunale i Livorno (versione marzo 2021) e più precisamente:

- visura storica PRA attuale e storica;
- visura catastale storica sul soggetto;
- ispezione ipotecaria sul codice fiscale del debitore;
- visura, scheda persona completa presso il Registro delle Imprese;
- accertamento presso l'archivio dei rapporti finanziari ex art. 492bis cpc;
- verifica sugli atti registrati presso il competente ufficio Agenzia delle Entrate per escludere l'esistenza di fondi patrimoniali;

6. Il passivo del ricorrente e i costi della procedura.
I debiti del sig. Zucchelli ammontano a complessivi €. 733.647,24 come da tabella che segue nella quale sono stati divisi tra privilegiati e chirografari. A tale importo si devono aggiungere le spese della procedura stimate in €. 11.453,39 ed un fondo rischi di €. 1.000,00 per cui il debito complessivo è di €. 746.100,63.

Si evidenzia tuttavia che il debito effettivo risulta inferiore a quanto esposto in quanto la somma di €. 499.730,00 riguarda un debito di firma:

PASSIVITA'	
Descrizione	Importo
Compenso O.C.C	6.953,39 €
Compenso Advisor debitore	4.500,00 €
Accantonamento fondo rischi	1.000,00 €
Totale integrazioni	12.453,39 €
Creditori privilegiati	
Agenzia Entrate Dir. Prov. Livorno	119.410,36 €
Regione Toscana	673,85 €
INAIL	168,70 €
INPS	1.425,05 €
Unione Montana Alta Val di Cecina	134,16 €
Consorzio Bonifica Toscana Costa 5	26,18 €
Creditori chirografari	
Agenzia Entrate Dir. Prov. Livorno (degrado+chiro)	106.358,34 €
Corte d'Appello Firenze	1.301,25 €
Tribunale Livorno	37,88 €
Tribunale Pisa	42,98 €
Regione Toscana (degrado+chiro)	704,57 €
INAIL	28,97 €
INPS	644,86 €
Unione Montana Alta Val di Cecina (degrado)	114,04 €
Consorzio Bonifica Toscana Costa 5 (degrado)	22,25 €
Comune Roma	597,55 €
Prefettura Livorno	9.529,53 €
CCIAA Maremma e Tirreno	13.649,83 €
Comune Cecina	156,59 €
Comune Rosignano Marittimo	5.037,13 €
Prefettura Pisa	2.144,72 €
Comune Livorno	714,23 €
Ifis NPL Investing	36.050,33 €
Italo SPV	42.011,30 €
Siena NPL 2018	499.730,00 €
Totale passivo	734.356,80 €
Totale passivo con integrazioni	746.809,69 €

Per il dettaglio dei debiti si rinvia alla relazione particolareggiata del gestore, par. 7

7. La proposta di distribuzione del patrimonio disponibile.

Il ricorrente propone ai creditori una parte della propria retribuzione mensile per 6 anni, oltre alla somma già accantonata fino ad oggi nell'ambito della procedura esecutiva presso terzi attualmente pendente e alla somma *una tantum* di €. 3.000,00 che verrà messa a disposizione dei creditori da parte del Sig. _____, padre del ricorrente, entro

il termine di 120 giorni dall'omologa definitiva dell'accordo.

In relazione a tale somma è stata consegnata al gestore la copia dell'ultima dichiarazione dei redditi del sig. _____, relativa all'anno d'imposta 2020, dalla quale si evince che lo stesso produce un reddito tale da farlo ritenere certamente solvibile in relazione all'impegno assunto (**doc. 28 bis dichiarazione dei redditi di _____**).

Inoltre il sig. _____ ha versato la somma in un assegno circolare a suo nome, lasciato in deposito presso il sottoscritto difensore, che potrà essere

monetizzato e che quindi costituisce una ulteriore garanzia (all. c_copia assegno circolare).

Quindi nel dettaglio la somma complessivamente offerta è pari a €. 38.839,00 così calcolata:

accantonamento mensile per i prossimi 6 anni: € 425*72 mesi =	€. 30.600,00
finanza esterna (proveniente dal padre del ricorrente)	€. 3.000,00
somma accantonata nel PPT	€. 5.239,00
totale	€. 38.839,00

Si dà atto che la proposta è stata strutturata in base alle concrete possibilità del ricorrente in modo da essere effettivamente sostenibile per tutto il periodo di durata della procedura e che la messa a disposizione della *finanza esterna* è condizionata all'omologa definitiva dell'accordo.

Inoltre, si è tenuto conto dell'alternativa liquidatoria (esaminata nel dettaglio al paragrafo seguente) rispetto alla quale la proposta è senza dubbio più soddisfacente per tutti i creditori.

Si riporta di seguito la tabella relativa al prospetto di riparto dell'attivo proposto, redatta secondo le indicazioni del Tribunale:

PROSPETTO DI RIPARTO								
		Immobili	Beni mobili registrati	Altri beni mobili	Crediti	Disponibilità liquide	Redditi	Percentuale di soddisfazione
Valore accordo	38.839,00 €	-	-	-	-	3.000,00 €	85.839,00 €	
SPESE IN PREDEDUZIONE								
Compenso O.C.C	6.953,39 €	-	-	-	-	537,09 €	6.416,30 €	100,00%
Compenso Advisor debitore	4.500,00 €	-	-	-	-	347,59 €	4.152,41 €	100,00%
Accantonamento fondo spese procedura & rischi	1.000,00 €	-	-	-	-	77,24 €	922,76 €	100,00%
TOT. SPESE IN PREDEDUZIONE	12.453,39 €	-	-	-	-	961,92 €	11.491,47 €	
RESIDUO POST PREDEDUZIONE & F.R.	26.385,61 €							
RESIDUO PER PRIVILEGI	26.385,61 €							
CREDITORI PRIVILEGIATI								
Agenzia Entrate Dir. Prov. Livorno	119.410,36 €	-	-	-	-	-	17.911,55 €	15,00%
Regione Toscana	673,85 €	-	-	-	-	-	101,08 €	15,00%
INAIL	168,70 €	-	-	-	-	-	168,70 €	100,00%
INPS	1.425,05 €	-	-	-	-	-	1.425,05 €	100,00%
Unione Montana Alta Val di Cecina	134,16 €	-	-	-	-	-	20,12 €	15,00%
Consorzio Bonifica Toscana Costa 5	26,18 €	-	-	-	-	-	3,93 €	15,00%
RESIDUO PER CHIROGRAFARI	6.755,18 €							
CREDITORI CHIROGRAFARI								
Agenzia Entrate Dir. Prov. Livorno (degrado+chiro)	106.358,34 €	-	-	-	-	77,20 €	922,24 €	0,94%
Corte d'Appello Firenze	1.301,25 €	-	-	-	-	0,94 €	11,28 €	0,94%
Tribunale Livorno	37,88 €	-	-	-	-	0,03 €	0,33 €	0,94%
Tribunale Pisa	42,98 €	-	-	-	-	0,03 €	0,37 €	0,94%
Regione Toscana (degrado+chiro)	704,57 €	-	-	-	-	0,51 €	6,11 €	0,94%
INAIL	28,97 €	-	-	-	-	0,02 €	0,25 €	0,94%
INPS	644,86 €	-	-	-	-	0,47 €	5,59 €	0,94%
Unione Montana Alta Val di Cecina (degrado)	114,04 €	-	-	-	-	0,08 €	0,99 €	0,94%
Consorzio Bonifica Toscana Costa 5 (degrado)	22,25 €	-	-	-	-	0,02 €	0,19 €	0,94%
Comune Roma	597,55 €	-	-	-	-	0,43 €	5,18 €	0,94%
Prefettura Livorno	9.529,53 €	-	-	-	-	6,92 €	82,63 €	0,94%
CCIAA Maremma e Tirreno	13.649,83 €	-	-	-	-	9,91 €	118,36 €	0,94%
Comune Cecina	156,59 €	-	-	-	-	0,11 €	1,36 €	0,94%
Comune Rosignano Marittimo	5.037,13 €	-	-	-	-	3,66 €	43,68 €	0,94%
Prefettura Pisa	2.144,72 €	-	-	-	-	1,56 €	18,60 €	0,94%
Comune Livorno	714,23 €	-	-	-	-	0,52 €	6,19 €	0,94%
Ifis NPL Investing	36.050,33 €	-	-	-	-	26,17 €	312,59 €	0,94%
Italo SPV	42.011,30 €	-	-	-	-	30,49 €	364,28 €	0,94%
Siena NPL 2018	499.730,00 €	-	-	-	-	362,72 €	4.333,17 €	0,94%
TOT. DEBITI (al netto dei degni)	734.356,30 €							
TOT. DEBITI (CON SPESE PROCEDURA)	746.809,69 €							

In caso di accettazione della proposta il piano dei pagamenti sarà il seguente:

TEMPISTICHE DI PAGAMENTO									
				Tempi previsti per il pagamento					
				1° anno	2° anno	3° anno	4° anno	5° anno	6° anno
Compenso O.C.C.	6.953,39 €	6.953,39 €	6.953,39 €	-	-	-	-	-	-
Compenso Advisor debitore	4.500,00 €	4.500,00 €	4.500,00 €	-	-	-	-	-	-
Accantonamento fondo spese procedura & rischi	1.000,00 €	1.000,00 €	1.000,00 €	-	-	-	-	-	-
Agenzia Entrate Dir. Prov. Livorno	119.410,36 €	17.911,55 €	84,95 €	3.660,01 €	5.100,00 €	5.100,00 €	3.966,60 €	-	-
Regione Toscana	673,85 €	101,08 €	84,94 €	16,14 €	-	-	-	-	-
INAIL	168,70 €	168,70 €	84,94 €	83,76 €	-	-	-	-	-
INPS	1.425,05 €	1.425,05 €	84,95 €	1.340,10 €	-	-	-	-	-
Unione Montana Alta Val di Cecina	134,16 €	20,12 €	20,12 €	-	-	-	-	-	-
Consorzio Bonifica Toscana Costa 5	26,18 €	3,93 €	3,93 €	-	-	-	-	-	-
Agenzia Entrate Dir. Prov. Livorno (degrado+chiro)	106.358,34 €	999,43 €	77,20 €	-	-	-	208,07 €	714,16 €	-
Corte d'Appello Firenze	1.301,25 €	12,23 €	0,94 €	-	-	-	11,28 €	-	-
Tribunale Livorno	37,88 €	0,36 €	0,03 €	-	-	-	0,33 €	-	-
Tribunale Pisa	42,98 €	0,40 €	0,03 €	-	-	-	0,37 €	-	-
Regione Toscana (degrado+chiro)	704,57 €	6,62 €	0,51 €	-	-	-	6,11 €	-	-
INAIL	28,97 €	0,27 €	0,02 €	-	-	-	0,25 €	-	-
INPS	644,86 €	6,06 €	0,47 €	-	-	-	5,59 €	-	-
Unione Montana Alta Val di Cecina (degrado)	114,04 €	1,07 €	0,08 €	-	-	-	0,99 €	-	-
Consorzio Bonifica Toscana Costa 5 (degrado)	22,25 €	0,21 €	0,02 €	-	-	-	0,19 €	-	-
Comune Roma	597,55 €	5,62 €	0,43 €	-	-	-	5,18 €	-	-
Prefettura Livorno	9.529,53 €	89,55 €	6,92 €	-	-	-	82,63 €	-	-
CCIAA Maremma e Tirreno	13.649,83 €	128,27 €	9,91 €	-	-	-	118,36 €	-	-
Comune Cecina	156,59 €	1,47 €	0,11 €	-	-	-	1,36 €	-	-
Comune Rosignano Marittimo	5.037,13 €	47,33 €	3,66 €	-	-	-	43,68 €	-	-
Prefettura Pisa	2.144,72 €	20,15 €	1,56 €	-	-	-	18,60 €	-	-
Comune Livorno	714,23 €	6,71 €	0,52 €	-	-	-	6,19 €	-	-
Ifis NPL Investing	36.050,33 €	338,76 €	26,17 €	-	-	-	208,07 €	104,52 €	-
Italo SPV	42.011,30 €	394,77 €	30,49 €	-	-	-	208,07 €	156,21 €	-
Siena NPL 2018	499.730,00 €	4.695,89 €	362,72 €	-	-	-	208,07 €	4.125,10 €	-
Totale	851.184,03 €	58.835,00 €	13.339,00 €	5.100,00 €	5.100,00 €	5.100,00 €	5.100,00 €	5.100,00 €	5.100,00 €

8. Convenienza rispetto all'alternativa liquidatoria.

Come già esposto, la proposta formulata dal ricorrente è più vantaggiosa per i creditori rispetto all'alternativa liquidatoria.

In proposito si rappresenta che il risultato economico complessivo (al lordo delle spese di procedura) che potrebbe essere raggiunto a seguito della liquidazione, è stato calcolato sommando

- il valore dei beni liquidabili calcolato in ossequio alle indicazioni fornite dalle linee guida del Tribunale di Livorno (50% del valore di mercato);
- la quota pignorabile dello stipendio per la durata prevista dall'art. 14 ter della L. 3/2012 (4 anni);
- la somma accantonata nell'ambito della procedura esecutiva presso terzi (€ 5.239,00).

Si rappresenta inoltre che gli unici beni di proprietà del ricorrente sono una moto ed un carrello stradale (**doc. 18 visura PRA storica**):

la moto ha un valore compreso tra € 2.700 ed € 3.500 (**doc. 18.ter quotazione Eurotax Moto**) e quindi mediamente pari ad € 3.100,00 per cui il valore di liquidazione risulta pari a **€ 1.550,00**;

il carrello (rimorchio stradale) non è più nella disponibilità del ricorrente ormai da anni e tuttavia, non essendo mai stata fatta la perdita di possesso, è stato valorizzato in base al presumibile valore di mercato per € 500,00 (**doc. 18. quater quotazione carrello**).

Per quanto riguarda la quota pignorabile dello stipendio, pur considerando che l'unica certezza è data dalla quota fissa di € 1.900/mese, si è tuttavia valorizzato il dato storico degli ultimi tre anni confidando nella tenuta del mercato in cui il ricorrente opera e quindi nella sua capacità di mantenere il proprio livello reddituale.

È stata quindi considerata una retribuzione media mensile netta di €. 2.874,68 (cfr par. 5) per cui la quota pignorabile calcolata come disponibile in caso di liquidazione del patrimonio è pari a €. $2.874,68/5 = €.$ 574,94*48 mesi= €. 27.596,93.

La somma accantonata nell'ambito della procedura esecutiva presso terzi al giugno 2022 è pari a €. 5.239,00.

Sommando i risultati evidenziati risulta che l'importo lordo che potrebbe essere ricavato in caso di liquidazione ammonta ad €. 1.550,00 + 500,00 + 27.596,93 + 5.239,00= €. 34.889,00 a fronte di una proposta di €. 38.839,00.

Oltre a tale dato, nel valutare l'alternativa liquidatoria si deve avere riguardo alle spese che, in caso di procedura liquidatoria sarebbero superiori a quelle previste (e concordate) in caso di accordo:

il Gestore ha stimato le spese dell'accordo in €. 11.453,39 a fronte di €. 14.453,39 in caso di liquidazione per cui la somma da distribuire ai creditori risulterebbe pari a €. 27.385,61 in caso di accordo e pari a €. 20.435,61 in caso di liquidazione, con un delta a favore dell'accordo di €. 6.950,00.

Oltre ad essere migliorativa in valore assoluto, la proposta prevede il pagamento in misura superiore rispetto a quella che risulterebbe dalla liquidazione del patrimonio per tutti i creditori.

Si riporta di seguito la tabella predisposta in base alle direttive del Tribunale e condivisa con il Gestore della crisi.

COMPARAZIONE TRA ACCORDO E ALTERNATIVA LIQUIDATORIA						
Attivo distribuibile dopo il pagamento delle spese di procedura e prededuzione		Accordo di composizione		Alternativa liquidatoria		Delta Accordo/Liquidazione
Trattenute 1/5 non ancora assegnate per pignoramento da 07/2021 a 0		5.239,00 €		5.239,00 €		/
Redditi per 72 mensilità		30.600,00 €		N.P.		/
Ricavo vendita motociclo		N.P.		1.550,00 €		/
Ricavo vendita rimorchio		N.P.		500,00 €		/
Redditi per 48 mensilità		N.P.		27.600,00 €		/
Finanza terza		3.000,00 €		N.P.		/
Totale attivo		38.839,00 €		34.889,00 €		3.950,00 €
Spese della procedura (adivisor+OCC)		11.453,39 €		11.453,39 €		/
Compenso Liquidatore & spese liquidazione		N.P.		3.000,00 €		/
Fondo Rischi e spese procedura		1.000,00 €		1.000,00 €		/
Totale spese procedure		12.453,39 €		15.453,39 €		-3.000,00 €
Totale attivo distribuibile ai creditori		26.385,61 €		19.435,61 €		6.950,00 €
Passivo da soddisfare	840.714,64 €	Importo soddisfatto nell'accordo	%	Importo soddisfatto nella liquidazione	%	Maggior ricavato con accordo
Agenzia Entrate Dir. Prov. Livorno	119.410,36 €	17.911,55 €	15,00%	17.841,87 €	14,94%	69,69 €
Regione Toscana	673,85 €	101,08 €	15,00%	0,00 €	0,00%	101,08 €
INAIL	168,70 €	168,70 €	100,00%	168,70 €	100,00%	0,00 €
INPS	1.425,05 €	1.425,05 €	100,00%	1.425,05 €	100,00%	0,00 €
Unione Montana Alta Val di Cecina	134,16 €	20,12 €	15,00%	0,00 €	0,00%	20,12 €
Consorzio Bonifica Toscana Costa 5	26,18 €	3,93 €	15,00%	0,00 €	0,00%	3,93 €
Agenzia Entrate Dir. Prov. Livorno (degrado+chiro)	106.358,34 €	999,43 €	0,94%	0,00 €	0,00%	999,43 €
Corte d'Appello Firenze	1.301,25 €	12,23 €	0,94%	0,00 €	0,00%	12,23 €
Tribunale Livorno	37,88 €	0,36 €	0,94%	0,00 €	0,00%	0,36 €
Tribunale Pisa	42,98 €	0,40 €	0,94%	0,00 €	0,00%	0,40 €
Regione Toscana (degrado+chiro)	704,57 €	6,62 €	0,94%	0,00 €	0,00%	6,62 €
INAIL	28,97 €	0,27 €	0,94%	0,00 €	0,00%	0,27 €
INPS	644,86 €	6,06 €	0,94%	0,00 €	0,00%	6,06 €
Unione Montana Alta Val di Cecina (degrado)	114,04 €	1,07 €	0,94%	0,00 €	0,00%	1,07 €
Consorzio Bonifica Toscana Costa 5 (degrado)	22,25 €	0,21 €	0,94%	0,00 €	0,00%	0,21 €
Comune Roma	597,55 €	5,62 €	0,94%	0,00 €	0,00%	5,62 €
Prefettura Livorno	9.529,53 €	89,55 €	0,94%	0,00 €	0,00%	89,55 €
CCIAA Maremma e Tirreno	13.649,83 €	128,27 €	0,94%	0,00 €	0,00%	128,27 €
Comune Cecina	156,59 €	1,47 €	0,94%	0,00 €	0,00%	1,47 €
Comune Rosignano Marittimo	5.037,13 €	47,33 €	0,94%	0,00 €	0,00%	47,33 €
Prefettura Pisa	2.144,72 €	20,15 €	0,94%	0,00 €	0,00%	20,15 €
Comune Livorno	714,23 €	6,71 €	0,94%	0,00 €	0,00%	6,71 €
Ifis NPL Investing	36.050,33 €	338,76 €	0,94%	0,00 €	0,00%	338,76 €
Italo SPV	42.011,30 €	394,77 €	0,94%	0,00 €	0,00%	394,77 €
Siena NPL 2018	499.730,00 €	4.695,89 €	0,94%	0,00 €	0,00%	4.695,89 €
Totale distribuito		26.385,61 €		19.435,61 €		6.950,00 €

A fronte di quanto sopra si deve evidenziare che il calcolo dell'alternativa liquidatoria è stato fatto sulla base della normativa vigente alla data odierna (art. 14 ter L. 3/2012) e non sulla base del nuovo art. 268 CCI la cui entrata in vigore è prevista per il prossimo 15/07/2022 e che prevede condizioni più vantaggiose per il sovraindebitato. In particolare e senza entrare nei dettagli, la nuova normativa prevede che il ricorrente possa chiedere l'esdebitazione dopo soli 3 anni invece che dopo i 4 previsti dalla normativa attuale, per cui ai creditori verrebbe data una quota del reddito pignorabile ridotta del 25% rispetto a quella prevista dall'art. 14 ter L. 3/2012.

Per tale motivo la alternativa liquidatoria effettiva risulterebbe ancora più penalizzante per i creditori, rispetto all'accordo proposto.

9. Crediti ammessi al voto e maggioranze necessarie per il raggiungimento dell'accordo
Per quanto riguarda i soggetti che saranno ammessi ad esprimere il voto e l'indicazione delle relative percentuali, si rinvia alla relazione del gestore, par. 10.

10. Il giudizio sulla completezza e attendibilità della documentazione depositata a corredo della domanda e attestazione ai sensi dell'art. 9 c.2 e art.15 c.6 L.3/2012.

Il ricorrente da atto di avere collaborato fattivamente con il gestore sia per la ricostruzione dei fatti che lo hanno portato alla situazione di sovraindebitamento, sia per la ricerca dei documenti relativamente ai quali ha autorizzato il gestore (e il proprio legale) rendendosi disponibile per qualsiasi necessità da essi evidenziata.

Per quanto attiene alla fattibilità del piano, dal momento che la proposta si basa sulla messa a disposizione di una quota dello stipendio e in considerazione della stima di cui il ricorrente gode da parte il proprio datore di lavoro, si confida che il piano possa essere portato a termine senza intoppi.

Si ritiene altresì che la dichiarazione dei redditi del padre del ricorrente sia sufficiente a dimostrare la sua solvibilità in relazione alla somma che lo stesso si è impegnato a mettere a disposizione dei creditori subordinatamente all'omologa definitiva dell'accordo.

Il gestore ha espresso parere favorevole nella propria relazione particolareggiata.

11. Conclusioni. Proposta e istanza di omologazione del piano. Istanza di inibizione delle procedure esecutive e dei procedimenti cautelari.

A fronte di quanto sopra esposto il ricorrente, visto l'art. 7 c. 1 della L. 3/2012,

PROPONE

ai propri creditori un accordo di ristrutturazione dei debiti e di soddisfazione dei crediti sulla base del piano esposto nel presente ricorso ed a tal fine

CHIEDE

che il Tribunale adito, premessi gli incumbenti di rito, voglia dare corso alla procedura prevista dalla L. 3/2012 disponendo che fino al momento in cui il provvedimento di omologazione non diventerà definitivo non possano essere iniziate o proseguite azioni esecutive individuali né altri procedimenti cautelari come previsto dall'art. 10 c. 2 c) L. 3/2012 e, in caso di approvazione da parte dei creditori, ai sensi dell'art. 12 L. 3/2012

VOGLIA

omologare l'accordo proposto con tutti gli effetti e i benefici previsti dalla legge.

12. Fascicolo dei documenti allegati.

Si producono i seguenti documenti:

- procura al difensore
- a. relazione del gestore e attestazione ex art. 9 c. 2 L. 3/2012 e documenti allegati;
- b. inventario dei beni del ricorrente
- c. copia assegno circolare

Il presente ricorso viene sottoscritto anche dal sig. : per conferma
dell'impegno a mettere a disposizione della procedura la somma di €. 3.000,00 (tremila/00)
entro 120 giorni dalla definitività del provvedimento di omologa dell'accordo e
subordinatamente a tale evento.

Livorno lì 27/06/2022

Vittorio Emiliano Zucchelli

.....
Si produce altresì, copia del presente ricorso sottoscritto dal ricorrente e dal sig.
in formato pdf scannerizzato.

Avv. Nicola Minervini